



Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024

A.C. 2593

Dossier n° 502 - Schede di lettura
23 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2593
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	11 settembre 2025
assegnazione:	15 settembre 2025
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze e XI Lavoro

Premessa

Il disegno di legge in esame ([A.C. 2593](#)), di iniziativa governativa, reca la **ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri**, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato l'11 settembre 2025 ([A.S. 1520](#)) e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 15 settembre 2025.

A tal proposito si ricorda che il citato Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023 (cfr. infra) al fine di **eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi**, con la previsione del **principio di reciprocità** (mentre il precedente accordo, risalente al 1974, regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani).

Con la modifica in esame, oggetto dell'A.C.2593, si tende ad **adattare la nuova disciplina al fenomeno dello smart working** in quanto si è ritenuto necessario garantire la condizione di lavoratore frontaliere ai lavoratori frontalieri che svolgono in modalità di telelavoro, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, parte del lavoro dipendente,.

Si ricorda che nella [Gazzetta Ufficiale n. 151](#) del 30 giugno 2023, è stata pubblicata la [Legge n. 83 del 13 giugno 2023](#), recante la **ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi**:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera **relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020**,

La Legge n. 83 del 13 giugno 2023,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il provvedimento era stato dapprima approvato dal Senato ([S. 376](#) del Governo, abbinato all'atto [S. 108](#) del senatore Alfieri ed altri), poi con modificazioni dall'Assemblea di Montecitorio il 4 maggio 2023 ([A.C. 859](#) del Governo, abbinato all'[A.C. 567](#) dei deputati Quartapelle Procopio e Ricciardi), per essere infine approvato definitivamente dal Senato il 31 maggio 2023 ([S.108-376-B](#)).

Quanto al **metodo di imposizione**, si stabilisce il metodo **della tassazione concorrente**, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

Si chiarisce che come "**area di frontiera**" si intendono **per l'Italia** le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre **per la Svizzera** si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

A sua volta si precisa che come "**lavoratore frontaliero**" si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente (ii), che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Per un approfondimento sulla legge n.83 del 2023 si rinvia al seguente tema dell'attività parlamentare [Accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri](#)

Contenuto dell'Accordo

Il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 reca 2 articoli.

L'**Articolo I**, composto da due punti, riguarda l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo, che viene sostituito da una disposizione modificativa.

La prima parte della suddetta disposizione (**punto 2.1**) riguarda un'integrazione relativa alla definizione di "lavoratore frontaliero", di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, consentendo al lavoratore frontaliero di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile.

La seconda parte della disposizione (**punto 2.2**) consente a tutti i lavoratori frontalieri - come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo - di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliero ai sensi del citato Accordo.

L'**Articolo II** riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Protocollo di modifica.

L'entrata in vigore avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso, mentre, come specificato nella Relazione illustrativa, l'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo I avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2024 - pertanto prima della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica - in virtù di una previsione della Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 97, legge n. 207 del 2024) che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo, presentato al Senato, sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.